Usi extra-liturgici degli spazi sacri¹

112.

Per la loro rilevanza culturale, spesso a parroci e rettori vengono presentate richieste di usi degli edifici sacri diversi da quelli di culto. Spetta solo all'Ordinario autorizzare per iscritto usi diversi da quelli del culto.

a) **Per i concerti** si richiamano le direttive già dettate da questa Conferenza Episcopale in data 4 ottobre 1987: siano "concerti spirituali" con opportuna introduzione che orienti i presenti ad elevazioni spirituali; non sono ammessi brani e testi, sia vocali che strumentali, d'origine e di natura profane;

nella collocazione del coro e degli strumentisti si abbia riguardo alla dignità del luogo e della zona presbiteriale; l'Ente promotore presenterà la richiesta scritta e relativo programma al parroco o rettore della chiesa con largo anticipo sulla data della manifestazione, i quali chiederanno all'Ordinario Diocesano il necessario permesso; il concerto non abbia finalità speculative (eventuali contributi per le spese di allestimento non siano comunque richieste all'interno dell'edificio sacro e previo accordo con il responsabile della chiesa). La recente normativa della CEI stabilisce che devono avverarsi contemporaneamente tre condizioni:

organizzazione da parte di un ente ecclesiastico debitamente autorizzato dall'Ordinario Diocesano, repertorio prevalentemente di musica sacra, ingresso libero e gratuito. Nel caso che mancasse una delle condizioni il concerto è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli².

¹ CONFERENZA EPISCOPALE EMILIA-ROMAGNA, *L'Eucaristia e la Liturgia, culmine e fonte dell'evangelizzazione, orientamenti liturgico-pastorali,* Reggio Emilia, Edizioni San Lorenzo, 2008

² PRESIDENTE DELLA CEI, Decreto di promulgazione e Istruzione in materia amministrativa, n. 130.